



*Salento Navigando*

Porto di Torre Vado- Porto di Andrano  
Via 1° Maggio n. 3 – 73040 Morciano di Leuca  
Tel.0833/826212

salentonavigando@gmail.com/ salentonavigando98@pec.it

## **REGOLAMENTO PORTO DI ANDRANO**

### **ARTICOLO 1**

La ditta Salento Navigando srls, si impegna a gestire in periodi estivi UNICAMENTE dal mese di Maggio al mese di Ottobre di ogni anno e per tempi già quantificati in fase di gara ed aggiudicazione con personale in quantità sufficiente e professionalità adeguata, e comunque a garantire a proprie spese con idonee attrezzature alcuni servizi minimi e precisamente:

- 1)Ormeaggio dei natanti nel numero stabilito dalla concessione che scaturirà,mediante catenarie,funi e/o corpi morti.
- 2)Controllo in sicurezza di ormeggi e prova di tiraggio degli anelli sui pontili da ormeggio comunque almeno due volte all' anno.
- 3)Controllo ed eventuale assistenza alle operazioni di ormeggio e disormeggio delle imbarcazioni nell'area portuale dei fittuari.
- 4)Rapidità e sicurezza in caso di variazioni di punti di alaggio o ormeggio,improvvisi ed in caso di emergenza ma non in condizioni di maltempo o burrasca in quanto nel Porto non vi deve restare nessuna imbarcazione.
- 5)Pulizia delle banchine portuali e dello specchio d'acqua in caso di presenza di rifiuti e/o corpi estranei, e comunque con presenza di alcuni bidoni in pvc per raccolta rifiuti, posizionati nell'area calpestabile del Porto.
- 6)Posizionamento di estintori idonei in base al numero di posti barca presenti nel porto e comunque seguendo rigorosamente le direttive e prescrizioni della tabella presente nell'ordinanza n°13/08 del 22.05.2008 della Capitaneria di Porto di Gallipoli.
- 7)Esposizione di appositi cartelli indicanti servizi offerti e relative tariffe nonché la tariffazione inerente gli affitti dei posti barca.
- 8)Fornitura provvisoria di acqua ed energia elettrica compatibilmente con la situazione attuale di adduzioni.
- 9)Varo e alaggio a richiesta con ausilio di specifico mezzo munito di autogru telescopica effettuato solo su richiesta degli avventori e a tariffazione precisa e separata.
- 10)Cartelli indicanti il divieto assoluto di balneazione nell'area Portuale e di qualsivoglia attività acquatica.

### **ARTICOLO 2**

Il Porto di Andrano può essere utilizzato solo nelle ore diurne dall'alba a poco prima del tramonto e con visibilità accertata del 100%, essendo Porto problematico nella situazione di forte vento conosciuto da tutti, burrasca o maltempo, i proprietari dei natanti,non essendo previsto tale servizio,devono a propria cura e responsabilità, rimuovere dallo specchio d'acqua i natanti di loro proprietà tenendo sempre cura di accertarsi sulle condizioni atmosferiche e sollevando sin da ora il Concessionario da qualsivoglia responsabilità riveniente. Inoltre tutti i proprietari dei natanti che saranno presenti nell'area portuale,sono tenuti al primo arrivo ad esibire oltre tutte le documentazioni di riconoscimento personale,quelle relative alla proprietà del natante e tutte le certificazioni del natante e dei motori con relativi certificazioni di conformità, dimostrare di

avere la dotazione minima di sicurezza in mare che deve essere presente sull'imbarcazione secondo le norme vigenti del Codice della Navigazione e delle Ordinanze delle Capitanerie competenti per territorio. Sarà cura del Concessionario, consegnare copia del presente regolamento e delle tariffe concernenti appunto il fitto del posto barca. Sarà cura del personale del Concessionario di provvedere alla misurazione del natante/imbarcazione per assegnare idoneo posto barca in seguito.

### **ARTICOLO 3**

La misurazione della barca/natante deve essere considerata con il sistema "fuori tutto", che vale a dire la distanza tra il punto più esterno della prua con il punto più estremo della prora, si precisa che la dicitura "fuori tutto" si intende comunque la distanza misurata in linea retta tra il punto esterno anteriore della prora ed il punto esterno posteriore della poppa, escludendo tutte le appendici come delfini ere o bompresso o le piattaforme poppiere, le falchette e tutto ciò che possa essere simile.

### **ARTICOLO 4**

Si precisa che il fitto del posto ormeggio della barca stabilito, decorre dal primo giorno utile impegnato e finisce l'ultimo giorno, il fitto mensile invece decorre dal primo all'ultimo giorno dello stesso mese, il fitto annuale invece decorre dal 1° Febbraio al 31 Gennaio di ciascun anno appunto. Gli importi dei fitti sono meglio specificati nell'allegato "A" del presente regolamento e comunque ne fa parte integrante, sostanziale ed inscindibile.

### **ARTICOLO 5**

Il posto barca una volta assegnato, deve comunque essere lasciato libero in caso di scadenza del contratto di affitto, entro e non oltre il 3° giorno naturale e consecutivo successivo a tale scadenza, in difetto si diffiderà il proprietario a mezzo raccomandata AR di rimuovere l'imbarcazione entro 7 giorni naturali e consecutivi dalla ricezione della stessa e se dovesse trascorrere infruttuosamente ulteriore tempo, sia per motivi di sicurezza che per mera logistica, il Concessionario provvederà a tirare a secco l'imbarcazione nell'area portuale comunque sollevandosi da qualsiasi responsabilità civile e penale ed altresì il proprietario non potrà valersi di alcuna azione risarcitoria perché comunque utilizzata la prassi delle azioni del "buon padre di famiglia" ed attuate tutte le normali procedure affinché l'imbarcazione fosse rimossa dal proprietario ancor ché dal Concessionario.

### **ARTICOLO 6**

Gli importi per i periodi impegnati, devono essere corrisposti al Concessionario all'atto dell'assegnazione del posto barca e della sottoscrizione del contratto di fitto mediante assegno circolare, contanti, bonifico bancario; nel caso in cui il fitto dovesse essere annuale il Concessionario si impegna a fare effettuare al proprietario del natante un pagamento in UNICA SOLUZIONE. Si precisa comunque che il Concessionario in caso di cambiamenti di accordi o cessazione del fitto da parte dell'utente prima della scadenza e per qualsiasi altro motivo non restituirà nessuna somma di differenza in quanto appunto presa di impegno che ha portato a rinunciare ad eventuali altre imbarcazioni e non è responsabile di risoluzioni anticipate a lui non imputabili.

### **ARTICOLO 7**

Il proprietario del natante, all'atto della sottoscrizione del contratto di fitto, deve comunicare al concessionario/gestore in tempo utile ed adeguato, la data precisa in cui il natante deve arrivare nel porto affinché si possano organizzare le operazioni di varo anche perché in caso di necessità di utilizzo di gru per la discesa del natante, bisogna approntare tempi e modi per far sopraggiungere il mezzo idoneo a tali operazioni e comunque tutte le operazioni necessarie saranno a totale carico del proprietario del posto barca ed alle tariffe prefissate in precedenza di comune accordo con il concessionario.

## **ARTICOLO 8**

In caso di mancato pagamento, dopo 7 giorni dall'assegnazione del posto barca o della data di scadenza di una delle rate previste, il natante/barca verrà tirato a secco, caricato, trasportato, scaricato e depositato presso area idonea a discrezione del concessionario e tutte le spese sostenute saranno completamente addebitate al proprietario del natante sollevando da qualsiasi responsabilità il concessionario/gestore del Porto.

## **ARTICOLO 9**

Il posto barca assegnato, per esigenze tecniche e/o logistiche ed organizzative potrà essere cambiato sollevando da qualsiasi responsabilità il concessionario/gestore del porto solo in casi eccezionali, è fatto assoluto divieto al proprietario del posto barca di far ormeggiare anche temporaneamente imbarcazioni di suoi parenti, amici o conoscenti, sol rifacendosi al fatto che sia suo e pagato.

## **ARTICOLO 10**

**Il posto barca non è cedibile a terzi.** Il proprietario di una imbarcazione che dovesse lasciare libero il posto barca per più di 48 ore, deve preventivamente avvisare il concessionario/gestore in modo tale che in questo periodo il concessionario/gestore possa eventualmente affittare provvisoriamente il posto barca anche a qualche diportista di passaggio durante l'assenza del natante e solo per tale periodo provvisorio.

## **ARTICOLO 11**

Il costo del posto barca comprende oltre al corpo morto con catene e catenaria, la cima messa solo al primo ormeggio quella di prua, ma non quella cima che va alla catenaria che in caso non la abbia va pagata a parte, ed il solo smaltimento dei rifiuti depositato negli appositi cassonetti dell'isola ecologica; qualsiasi altra operazione è esclusa e quantificabile a parte di comune accordo con il concessionario/gestore.

## **ARTICOLO 12**

In caso di avversità metereologiche, il concessionario/gestore non risponde di danni a cose, persone e/o cose in quanto il diportista ha l'obbligo di allontanare l'imbarcazione essendo il Porto di Andrano pericoloso in tali situazioni ed essendo soggetto ad inondazioni di cui tutti sono a conoscenza, non si potrebbe operare in sicurezza anche se fossero in sicurezza gli ormeggi. I danni che potessero essere arrecati a cose e/o persone, ai natanti e suppellettili e quant'altro non sono imputabili al concessionario/gestore ma solo a coloro che non abbiano provveduto all'allontanamento dell'imbarcazione.

## **ARTICOLO 13**

Tutti i diportisti proprietari di imbarcazioni devono avere a bordo tutte le condizioni e attrezzature minime di sicurezza previste dal Codice della Navigazione e dalle Ordinanze delle Capitanerie di Porto di competenza, ed inoltre devono informarsi prima di qualsiasi uscita dal porto delle condizioni metereologiche quotidiane, a breve e lungo termine a seconda delle operazioni che vorranno svolgere informandosi con qualsiasi mezzo tecnologico od anche contattando le capitanerie di porto ecc., sollevando da qualsiasi responsabilità il concessionario, il personale addetto eventualmente presente, ed ovviamente con l'accettazione sottoscritta del contratto di fitto barca danno implicita accettazione delle condizioni e degli articoli del presente Regolamento.

## **ARTICOLO 14**

E' vietato nelle acque portuali ormeggiarsi con mezzi propri, catene o ancore, corpi morti, traversini e quant'altro possa dare ostacolo o pericolo a terzi almeno che' non vi sia provvisoria e provata autorizzazione da parte del concessionario/gestore del porto.

## **ARTICOLO 15**

Tutti i proprietari di natanti e/o imbarcazioni hanno l'obbligo di:

-verificare costantemente che non vi siano infiltrazioni d'acqua in carena attraverso viti,tappi,sifoni o valvole,tubi,manicotti,flange di gomma poppiere,e controllare sempre eventuali presenze di lesioni incrinature e/o rotture dell'opera viva dello scafo.

-avere a bordo tutti gli strumenti ed i mezzi minimi di sicurezza in mare come disposto dal Codice della Navigazione e dalle Ordinanze delle Capitanerie di Porto.

-verificare costantemente la presenza di acqua a bordo a causa di mareggiate e/o piogge ecc. ed eliminarla con cura e sotto la loro responsabilità.

-supervisionare sempre le operazioni di ormeggio/disormeggio anche se vi è la presenza del personale autorizzato del concessionario/gestore.

-controllare costantemente efficienza dei grilli,funi,ganci,catene.

-ventilare sempre,ma sotto la loro personale responsabilità,la ventilazione naturale e/o forzata dei vani motori(ove presenti) almeno 5 minuti prima dell'avviamento.

-tenere sempre in acqua in posizione verticale i motori fuoribordo,magari munendosi di un grembiule in pvc copri motore e non tenere mai sollevati a bandiera gli stessi in quanto fuoriescono dalla proiezione del natante e sono pericolosi(disposto anche da Ordinanze delle Capitanerie di Porto),ogni danno provocato per tale comportamento sarà a totale carico del proprietario del natante.

-munire eventualmente le cabine,i motori,serbatoi,marchingegni vari che possano essere presenti sui natanti con idonei lucchetti antiscasso e/o strumenti tali da evitarne il furto o asportazione,stipulando magari apposita assicurazione su tali eventi ma sollevando da qualsiasi responsabilità il concessionario/gestore del Porto in caso accadessero perché non risponderebbe assolutamente di eventuali mancanze o sparizioni.

-tutti i natanti devono essere muniti **con un minimo di almeno 6 parabordi** proporzionati all'imbarcazione ed efficienti(rilevabili dalle schede tecniche dei natanti in possesso dei diportisti)sia lungo i lati dell'imbarcazione che quello a prua, al fine di evitare danni a terzi di cui il concessionario/gestore non risponde.

-di procedere in fase di allontanamento o avvicinamento all'ormeggio ad una velocità di sicurezza bassissima comunque non superiore ai 2 nodi e tutti i danni eventualmente commessi durante tali operazioni o comunque in movimento nell'area portuale sono a totale carico del conducente e proprietario del natante,sollevando da qualsiasi responsabilità il concessionario/gestore.

-i proprietari dei natanti ormeggiati non devono lasciare alcunché sui moli,devono effettuare eventuali operazioni di salita sullo scafo o discesa in sicurezza e non devono arrecare ingombro con cose o persone ai pontili.

-non utilizzare mai all'ormeggio lo scarico dei WC di bordo, e dalle 21:00 alle 09:00 quello dei generatori di bordo,di queste operazioni saranno responsabili direttamente i proprietari dei natanti stessi,nessun altro.

-devono dimostrare la proprietà del natante,con documentazione specifica, che apparecchiature e/o attrezzature e dotazioni di bordo siano regolamentari,efficienti e con certificazione di conformità,dimostrare il possesso di eventuale patente nautica specifica.

-non devono lasciare sul natante qualsiasi cosa che sia asportabile o rimossa con facilità in quanto il Concessionario non risponde di eventuali furti, manomissioni, asportazioni ecc.

## **ARTICOLO 16**

Per come definito in precedenza, i danni a cose o persone o a terzi devono essere negoziati direttamente tra le parti, ritenendosi qui accettata la rinuncia di rivalsa nei confronti del concessionario/gestore del porto dandone con la sottoscrizione del presente ampia dichiarazione di manleva.

Eventuali danni causati alle strutture fisse portuali o nell'area portuale stessa saranno gestiti con il Comune di Andrano. Non saranno risarciti danni di nessun tipo o natura se non saranno direttamente imputabili a responsabilità del concessionario/gestore. Nessun danno può essere risarcito una volta che il natante esce dallo specchio d'acqua del porto ancor che dal corridoio di ingresso/uscita o sia ormeggiato nel Porto in caso di vento forte, risacca di burrasca o burrasca, in quanto il proprietario del natante deve provvedere personalmente alla rimozione del natante dallo specchio acqueo in caso di maltempo avendo l'obbligo imprescindibile di informarsi sempre e comunque sulle condizioni atmosferiche ricorrenti a mezzo mezzi di informazione pubblici, internet, smartphone, capitanerie di porto, Il concessionario non si ritiene in alcun modo responsabile e con la sottoscrizione del presente se da parte del diportista ne da ampia dichiarazione di manleva.

## **ARTICOLO 17**

L'inattività della barca all'ormeggio assegnato, per qualsiasi motivo o ragione, non dà diritto a nessuna decurtazione di somme o sconti o esonero a risarcimenti per danni o altro. Altresì l'assenza anche per lunghi periodi dell'imbarcazione dall'ormeggio non dà diritto a nessun tipo di sconto su somme o altro.

## **ARTICOLO 18**

Ogni imbarcazione presente nel porto oggetto di fitto posto ormeggio barca deve essere tenuta in perfetto stato estetico e di galleggiamento, e con tutte le dotazioni efficienti ed in sicurezza sempre.

## **ARTICOLO 19**

Il servizio di ormeggio può comprendere la guardiania ma solo in alcuni orari ed Il concessionario/gestore del Porto **non risponde** per danni, furti e/o sottrazioni ai natanti.

## **ARTICOLO 20**

Non possono effettuare domanda di fitto coloro che possano risultare morosi in gestioni precedenti e comunque alla presentazione della domanda il richiedente deve dimostrare la proprietà del natante e addurre al concessionario/gestore tutti i certificati di conformità dei natanti, motori, e strumenti e/o attrezzature presenti sull'imbarcazione.

## **ARTICOLO 21**

E' fatto divieto di effettuare qualsiasi operazione di rimessaggio nell'area di concessione del Porto. I trasgressori saranno segnalati alle autorità competenti.

## **ARTICOLO 22**

Nel Porto di Andrano possono avere accesso per il fitto posto barca, natanti solo fino a 5,50mt di lunghezza al fine di rispettare in sicurezza gli spazi di manovra tra i natanti.

## **ARTICOLO 23**

I proprietari dei natanti o imbarcazioni che come detto negli articoli precedenti del regolamento dovessero essere tirati a secco per un qualsiasi motivo, oltre a vedersi addebitare tutte le spese descritte in precedenza, con la sottoscrizione del presente regolamento comunque rinunciano a qualsiasi atto risarcitorio

in formula null'altro a pretendere per cose presenti e future, sollevando da qualsiasi tipo di responsabilità il concessionario/gestore.

#### **ARTICOLO 24**

Ogni imbarcazione di cui all'atto della concessione non si saprà la proprietà o risulterà in stato di abbandono(res nullius) o risultasse pericolosa ecc.,dopo idonea segnalazione alle autorità marittime competenti ed allo stesso Comune di Andrano, si provvederà a tirarla a secco ed a addebitare tutte le spese all'eventuale proprietario in caso si risalisse allo stesso o di comune accordo tra Comune di Andrano e concessionario/gestore si cercherà consona risoluzione della situazione.

#### **ARTICOLO 25**

Il Porto di Andrano ha una capienza di n°34 posti barca come si evince da Piano Regolatore Portuale redatto in base alla Legge Regione Puglia n°17 del 10/04/2015 e precisamente così' suddivisi e destinati:

**n°24 posti destinati alle unità da diporto nautico oggetto di concessione in fitto.**

**n°3 posti destinati alle unità natanti pescherecci.**

**n°2 posti destinati alle unità natanti da noleggio.**

**n°3 posti destinati alle unità Capitaneria di Porto,Forze dell'Ordine ed unità di Soccorso.**

**n°2 posti alle unità da diporto in transito.**

#### **ARTICOLO 26**

Per il fitto dei posti barca, gli assegnatari corrisponderanno al concessionario/gestore gli importi come da descrizione nell'allegato A del presente regolamento e le tariffe saranno annualmente aumentate in base agli aumenti del costo della vita rilevato dall'ISTAT, e potranno essere aggiornate e/o modificate ogni anno solare.

#### **ARTICOLO 27**

Tutti gli utenti non potranno avanzare alcuna richiesta di risarcimento danni o altro se non hanno ottemperato a quanto riportato nel presente regolamento e comunque ricordando che il proprietario del natante è sempre e il solo responsabile a seconda dei casi dei danni causati a terzi, persone, cose e/o anomalie seconda del comportamento avuto.

#### **ARTICOLO 28**

Il Concessionario NON RISPONDE da danni causati ad imbarcazioni, cose o persone in caso di mareggiate, forti venti o tempeste, o eventi atmosferici avversi, considerata la pericolosità dell'approdo del Porto di Andrano, appurata e conosciuta sia dai diportisti e che da tutti i residenti e non nei decenni, e tutti i diportisti sono ampiamente consapevoli ed eruditi di ciò, quindi devono necessariamente controllare costantemente le previsioni meteorologiche ed in caso di presunti arrivi di mareggiate o tempeste o forti venti, al di là se si verificheranno o meno, e sotto la loro personale responsabilità e proprie spese devono allontanare le imbarcazioni dal Porto al fine di evitare danni altrui e/o alle strutture di cui sin da ora il Concessionario si ritiene NON RESPONSABILE in caso di non accettazione di tale clausola non sarà affittato il posto barca.